

I CHIARIMENTI DEL FISCO/ Assicurazioni, limiti alle compensazioni tributarie

Immobili in Uk a valore medio

A fini Ivie si considera la fascia in cui si trova il bene

DI DULLIO LIBURDI

Per gli immobili nel Regno Unito si assume, ai fini Ivie, l'importo locale medio della fascia nella quale è collocato l'immobile stesso. Questo in quanto per la determinazione dell'imposta britannica non è previsto un valore puntuale. Limiti alle compensazioni delle imposte dovute dalle assicurazioni. Sono queste le indicazioni che emergono da due risoluzioni di ieri dell'Agenzia delle entrate in tema di imposte sugli immobili esteri (75/E) e imposta sulle assicurazioni (74/E).

Disciplina Ivie per gli immobili in Uk. Sotto i riflettori un soggetto con il diritto di possesso di un immobile nel Regno Unito a titolo di lease hold e per il quale è tenuto al pagamento dell'Ivie. Il problema era la determinazione della base imponibile ai fini di detta imposta considerando che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 28 del 2012, i proprietari di immobili siti nel Regno Unito devono fare riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Ivie, al valore catastale dell'immobile utilizzato ai fini dell'assolvimento della Council tax senza che l'imposta sia scomputabile. Peraltro, il calcolo dell'imposta avviene in funzione della fascia di valore attribuita all'immobile e non si basa su un valore puntuale. Il quesito riguardava la possibilità di assumere, ai fini della determinazione dell'imposta estera il valore medio attribuito nella fascia di appartenenza dell'immobile. L'Agenzia delle entrate, dopo avere ricordato che detta imposta è dovuta sul valore degli immobili situati all'estero detenuti a titolo di

proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche, precisa che in relazione ai beni situati in Paesi di common law, tenuti al pagamento dell'Ivie i titolari del diritto al possesso dei beni cosiddetti «leasehold» (istituto che attribuisce un diritto all'utilizzo dell'immobile solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo), piuttosto che i titolari della proprietà fondiaria assoluta cosiddetta «freehold». Inoltre, la risoluzione ricorda come ai fini Ivie per gli immobili ubicati nel Regno Unito deve essere calcolata prendendo in considerazione il valore dell'immobile come determinato ai fini dell'applicazione della Council Tax (si tratta dell'imposta municipale sulle abitazioni introdotta dal Local Government Finance Act 1992), fermo restando che detta imposta non può essere scomputata dall'Ivie. Ai fini della Council tax il contribuente riceve dall'ente locale una apposita comunicazione (cosiddetta tax assessment) con l'indicazione dell'imposta dovuta e della band (fascia di valore) attribuita all'immobile. Di fatto, agli immobili è attribuita una fascia di valore che prevede un valore minimo e un valore massimo (le fasce sono, generalmente, espresse dalle lettere da A ad H a seconda del valore assunto, dove lo scaglione H rappresenta, per esempio, per gli immobili situati in Inghilterra, quello di valore più elevato, superiore a 320.000 sterline). In considerazione della disciplina estera e quindi della impossibilità di rilevare, ai fini della Council tax, un valore puntuale dell'immobile da prendere in considerazione quale base imponibile per l'applicazione dell'Ivie, l'Agenzia

afferma che la base imponibile viene a determinarsi nel valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la Council tax.

Imposte sulle assicurazioni. Il quesito riguardava la possibilità, nei confronti di una società fiduciaria che opera in qualità di sostituto di imposta nella riscossione dei redditi derivanti da polizze assicurative, della imposta di valore sui contratti assicurativi in compensazione cosiddetta «verticale» del credito di imposta derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche (Irm) con la stessa imposta dovuta nell'anno. L'Agenzia chiarisce come l'Irm sia un'imposta gravante sulle imprese che esercitano attività assicurativa ed è applicata sulle riserve matematiche relative ai rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio mentre l'Ivca, invece, è commisurata al valore dei contratti di assicurazione e i contraenti sono tenuti a fornire la relativa provvista ai sostituti di imposta. Ciò posto, l'Agenzia ritiene che ai fini del versamento dell'Ivca, la compensazione dell'eccedenza con la stessa imposta dovuta nell'anno (cosiddetta «compensazione verticale»), non sia possibile. Al contrario la compagnia di assicurazione può utilizzare l'eccedenza dell'Irm versata per il quinto anno precedente rispetto alle imposte sostitutive e ritenute versate nell'anno in compensazione con le imposte e i contributi indicati nell'art. 17 del dlgs. 241/97. In alternativa, detta eccedenza può essere utilizzata anche in compensazione con la stessa Irm dovuta oppure essere ceduta ad altre società del gruppo ai sensi dell'articolo 43-ter del dpr n. 602 del 1973.

Il bollo sugli estratti conto deducibile dalla sostitutiva

L'imposta di bollo sugli estratti conto e rendiconti è deducibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nel regime del risparmio gestito, nel quale la base imponibile è costituita dal risultato maturato dalla gestione, tenendo conto dei relativi oneri. Ciò non vale, però, per l'imposta di bollo speciale dovuta sulle attività oggetto di emersione (scudo fiscale), di cui all'art. 19, comma 6, dl n. 201/2011, in quanto non collegata al patrimonio gestito, ma al trattamento di riservatezza accordato alle attività finanziarie ammesse della procedura del rimpatrio. Non è deducibile neppure l'imposta sulle transazioni finanziarie istituita dall'art. 1, commi da 491 a 499, della legge n. 228/2012, del quale è espressamente stabilita l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e, come stabilito dall'art. 18 del dm attuativo 21 febbraio 2013, delle imposte sostitutive delle medesime. È quanto chiarisce la risoluzione n. 76/E del 6 novembre 2013 dell'Agenzia delle entrate, rispondendo a un quesito volto a sapere se l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto o sui rendiconti relativi al patrimonio gestito ai sensi dell'art. 13, commi da 2 a 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 642/72, sia deducibile dal risultato maturato dalla gestione, da sottoporre all'imposta sostitutiva del 20%. Nel rispondere affermativamente al quesito, l'Agenzia ha osservato che, a differenza del regime del risparmio amministrato, quello del risparmio gestito contempla la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi imputati al patrimonio gestito, con la determinazione algebrica del risultato netto tassabile a cura dell'intermediario, quale differenza fra i componenti positivi e negativi. Tra i componenti deducibili, a quelli già menzionati in via esemplificativa nella circolare n. 165/98 e nella risoluzione n. 205/2003, la risoluzione di ieri aggiunge ora l'imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, in quanto onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio. E invece in deducibile, puntualizza l'agenzia, l'imposta di bollo sulle attività scudate, nonché quella sulle transazioni finanziarie di cui alla legge 228/2012.

Roberto Rosati

—© Riproduzione riservata—



I testi delle risoluzioni su www.italia-oggi.it/documenti

L'INTERVENTO

Lo spesometro divide i contribuenti buoni dai cattivi

Lo spesometro divide i contribuenti in buoni e cattivi. I contribuenti «buoni» sono lo stato, le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri organismi di diritto pubblico che si meritano l'esonero, per ben due anni, dalla comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I contribuenti «cattivi» sono invece le società di diritto privato, le imprese individuali, i liberi professionisti e in genere tutti i possessori di partita Iva, per i quali nessun esonero, né tantomeno un rinvio dell'adempimento è all'ordine del giorno.

La divisione tra contribuenti meritevoli o meno l'ha fatta il provvedimento direttoriale del 5 novembre scorso che

Richiesta di proroga da 131 Ordini locali

A pochi giorni dalla prima scadenza dello spesometro, quella del 12 novembre, prevista per i contribuenti che liquidano l'Iva mensilmente, i commercialisti si trovano a operare con «strumenti informatici incompleti e in un quadro interpretativo che presenta ancora numerose incertezze». A lanciare l'allarme 131 presidenti di Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in una lettera inviata al ministro dell'economia Saccomanni.

motiva la discriminazione in questo modo: le pubbliche amministrazioni hanno delle difficoltà nell'individuare le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva che dovranno essere incluse nello spesometro. Ma se un tale adempimento non sono in grado di rispettarlo nemmeno le pubbliche amministrazioni come si può pensare che possano farlo

correttamente e tempestivamente i contribuenti privati? Le ultime modifiche ai software sono arrivate da appena due giorni e la scadenza per l'invio è fissata martedì prossimo, 12 novembre. I chiarimenti di prassi amministrativa sono arrivati in zona Cesarni e non mancano certo i dubbi su quali siano le operazioni rilevanti da trasmettere e quali invece devono restare fuori dalla comunicazione all'anagrafe tributaria. L'amministrazione finanziaria può permettersi ormai di tutto. Inviare le specifiche tecniche all'ultimo minuto, approvare o modificare i dichiarativi anche dopo la scadenza dei termini di pagamento, evitare di prendere posizioni chiare su problematiche rilevanti

dalle quali dipende la predisposizione stessa dei modelli e, dulcis in fundo, emettere poi, a distanza di qualche anno dall'adempimento, sanzioni a carico dei contribuenti e degli intermediari per errori commessi nell'invio dei modelli. Questa dello spesometro è l'ennesima beffa che si consuma a danno dei contribuenti e dei professionisti italiani. Anche Marco Cuchel, presidente Associazione nazionale commercialisti non è riuscito a ingoiare il rospo. «La misura è colma. Sullo spesometro stiamo assistendo a una vera e propria mancanza di rispetto per le categorie professionali che vengono ormai ridotte a sudditi dell'amministrazione finanziaria». E minaccia: «Non escludiamo iniziative estreme. Stiamo pensando a uno sciopero per portare a conoscenza dell'opinione pubblica il trattamento e le condizioni nelle quali siamo costretti a svolgere il nostro lavoro».

Andrea Bonghi